



Rep. Ord. n° 63 del 10/02/2012

**Oggetto: Disciplina della circolazione per i veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3.5 t, all'interno della Zona a Traffico Limitato Veicoli a Motore di Marghera Centro (ZTL VAM 5) - estensione**

IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 30/2004 il PGTU è stato aggiornato con l'introduzione di una generale disciplina delle limitazioni alla circolazione a tutti i veicoli a motore e l'istituzione di una Zona a Traffico Limitato (ZTL VAM - Zona a Traffico Limitato per Veicoli a Motore), con l'obiettivo di:
  - limitare i transiti di determinate categorie di veicoli a una o più zone, al fine di ridurre i transiti di attraversamento con indirizzo verso percorsi alternativi esterni alle zone a traffico limitato stesse, senza pedaggio e praticabili senza aumenti di percorrenza incompatibili con le esigenze di contenimento dell'inquinamento atmosferico;
  - differenziare le categorie di veicoli e di utenti cui è consentita la circolazione nelle singole zone, in relazione alle diversificate esigenze di mobilità che le caratterizzano;

**Considerato che:**

- con ordinanza dirigenziale n° 139 del 14/04/2005 "Limitazione alla circolazione nell'ambito del territorio della Municipalità di Marghera dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3.5 t non adibiti al trasporto di persone" la Municipalità di Marghera ha istituito, analogamente a quanto già effettuato con l'ordinanza sindacale n° 689 del 05/06/1989, il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t non adibiti al trasporto di persone, ad esclusione di alcuni itinerari, sui quali in deroga e secondo specifiche prescrizioni, è consentito il transito di detti veicoli;
- l'ordinanza dirigenziale n° 139 del 14/04/2005 interessava un'ampia porzione del territorio della Municipalità tra cui anche l'area compresa tra via Fratelli Bandiera, via della Macchine, via Ghega e via dell'Elettricità;
- via Fratelli Bandiera, costituendo un tratto della Strada Regionale Padana Superiore, è una strada di collegamento tra numerosi centri abitati che presenta caratteristiche strutturali tali da far sì che sulla stessa transitino diverse tipologie di veicoli (pesanti, leggeri ed eccezionali);
- via Fratelli Bandiera, pur essendo una strada a carreggiate separate, dotata di almeno due corsie per senso di marcia, si trova a margine del centro abitato di Marghera che la utilizza per gli spostamenti locali e di corto raggio;
- sul lato est di via Fratelli Bandiera si sono insediate attività lavorative, tecniche o commerciali, che richiamano flussi di traffico non solo veicolari ma anche pedonali, provenienti da centro abitato di Marghera e non solo, incompatibili con il transito di veicoli, isolati o complessi, aventi massa massima superiore a 3,5t;

Direzione Mobilità e Trasporti  
Direttore Ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità  
Dirigente arch. Loris Sartori

Sede di Mestre  
Villa Ceresa  
via Mancini, 10  
30174 Venezia Chirignago  
tel. 041.545.9421  
fax 041.545.9490

Responsabile del procedimento:  
arch. Loris Sartori

Responsabile dell'istruttoria:  
dott. ssa Angela Scolaro



- la presenza di una viabilità alternativa a via Fratelli Bandiera consente di specializzare la viabilità esistente deviando il traffico pesante su una viabilità alternativa a via Fratelli Bandiera, via dell'Elettricità;

**Convenuto che:**

- è intenzione aggiornare le disposizioni che regolano la circolazione dei mezzi pesanti all'interno del Comune di Venezia, implementando i contenuti dell'ordinanza dirigenziale n° 139 del 14/04/2005, per quanto riguarda il territorio di Marghera;
- che il nuovo provvedimento andrà a sostituire i contenuti dell'ordinanza dirigenziale n° 139 del 14/04/2005 esclusivamente sulla porzione di territorio interessato dalla presente provvedimento, mantenendo inalterate le disposizioni previste dall'ordinanza sindacale n° 689/1989 e dall'ordinanza dirigenziale n° 139 del 14/04/2005, sulla viabilità esterna alla Zona a Traffico Limitato;

**Verificato che:**

- l'area oggetto dell'ordinanza dirigenziale n° 155 del 14/04/2011 non contemplava l'area compresa tra via Fratelli Bandiera, via della Macchine, via Ghega e via dell'Elettricità, sulla quale il transito di mezzi adibiti al trasporto di cose ed aventi massa massima superiore a 3,5t risulta elevato in relazione alla tipologia di attività insediate sulla medesima area;
- l'accesso alle attività insediate nell'area oggetto di estensione della Zona a Traffico Limitato è garantito da via Ghega, da via delle Macchine e da via dell'Elettricità, escluse dal presente provvedimento e quindi non soggette a nessuna limitazione;
- l'istituzione delle ZTL VAM consente inoltre, in futuro, una gestione automatica del controllo delle limitazioni alla circolazione attraverso l'installazione di varchi elettronici;

**Visti**

- l'ordinanza dirigenziale n° 155 del 14/04/2011 "Disciplina della circolazione per i veicoli non adibiti al trasporto di persone, di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3.5 t, all'interno della Zona a Traffico Limitato Veicoli a Motore di Marghera Centro (ZTL VAM 5)"
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della strada";
- gli artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della strada";
- gli artt. 39 e 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 Nuovo codice della strada, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione codice della strada" ;
- la Direttiva Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000 pubblicata in G.U.n. 301 del 28/12/2000 "Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme



del Nuovo codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione";

ORDINA

**Estendere la zona a traffico limitato, di cui all'ordinanza dirigenziale n° 155 del 14/04/2011 anche nell'area compresa tra via Fratelli Bandiera, via delle Macchine (esclusa), via dell'Elettricità (esclusa) e via Ghenga (esclusa). A tal fine la circolazione è così regolamentata:**

1. segnalare l'inizio e la fine dell'area soggetta alle prescrizioni del presente provvedimento e rappresentata nell'allegato grafico della presente ordinanza;
2. istituire il divieto di transito (accesso e circolazione) ai veicoli isolati ed ai complessi di veicoli non adibiti al trasporto di persone, aventi massa massima superiore a pieno carico superiore a 3.5 t. la circolazione all'interno di quest'area è regolata secondo le seguenti disposizioni:
  - l'accesso e la circolazione sulla carreggiata di via Fratelli Bandiera dedicata ai veicoli diretti verso sud è consentita ai veicoli isolati, di massa complessiva a pieno carico superiore ai 3.5 t, per operazioni di carico/scarico nelle seguenti fasce orarie:
    - dalle ore 06.00 alle ore 07.30;
    - dalle ore 09.00 alle ore 11.30;
    - dalle ore 13.00 alle ore 16.30;L'origine o la destinazione dei veicoli circolanti durante le suddette fasce orarie devono essere, a richiesta degli organi di polizia stradale, debitamente documentate.  
Qualora le operazioni di carico/scarico dovessero svolgersi al di fuori di tali fasce orarie è necessario uno specifico permesso di circolazione rilasciato dalla Direzione Mobilità e Trasporti, contenente l'orario, l'itinerario e le eventuali altre speciali condizioni e cautele;
  - l'accesso e la circolazione sulla carreggiata di via Fratelli Bandiera dedicata ai veicoli diretti verso nord, e nelle arterie stradali interne all'area oggetto di estensione della Zona a Traffico Limitato è consentito ai veicoli isolati e ai complessi di veicoli aventi massa massima superiore a 3,5t e dedicati al trasporto di cose esclusivamente per operazioni di carico/scarico debitamente documentate. La documentazione, che costituisce autorizzazione al transito all'interno della ZTL, deve essere esibita su richiesta degli organi di polizia stradale;
3. ai fini della presente ordinanza, è definita operazione di carico/scarico ogni operazione dettata da esigenze lavorative, tecniche o commerciali, compresi gli accessi ai cantieri, le operazioni d'installazione/manutenzione/riparazione di manufatti, di strutture o degli stessi veicoli;
4. i conducenti sono tenuti a dimostrare agli organi di controllo che le operazioni di carico/scarico si svolgono effettivamente all'interno della ZTL VAM 5, esibendo, su richiesta degli organi di polizia stradale, idonea documentazione (scheda di trasporto o documento alternativo o equipollente, ove previsti, oppure altra documentazione idonea a dimostrare le località di carico/scarico);



5. i veicoli eccezionali e quelli adibiti a trasporti eccezionali, ai sensi dell'art. 10 del Nuovo codice della strada, sono esclusi dalle limitazioni previste dalla presente ordinanza e restano soggetti a specifica autorizzazione rilasciata o dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade e le strade statali e militari, o dalla Provincia di Venezia, su delega della Regione del Veneto, per la rimanente rete viaria, previo il nulla osta del Comune di Venezia per la viabilità di competenza;
6. i veicoli che trasportano merci pericolose ai sensi dell'art. 168 del Nuovo codice della strada, restano soggetti a specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché a specifica autorizzazione rilasciata o dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade e le strade statali e militari, o dalla Provincia di Venezia, su delega della Regione del Veneto, per la rimanente rete viaria, previo il nulla osta del Comune di Venezia per la viabilità di competenza;
7. sono esclusi dalle limitazioni i veicoli immatricolati ai sensi degli artt. 12,138 e 177 del D. Lgs. n. 285/1992;
8. sono esclusi dalle limitazioni previste dalla presente ordinanza, i veicoli appartenenti ad enti pubblici o che svolgono servizi pubblici, impiegati in operazioni di carico/scarico interne alla ZTL VAM 5. A carattere esemplificativo e non esaustivo si elencano le seguenti categorie:
  - veicoli del Comune di Venezia;
  - veicoli della Regione Veneto;
  - veicoli della Provincia di Venezia;
  - veicoli dello Stato;
  - veicoli di ANAS S.p.A.;
  - veicoli di Veneto Strade S.p.A.;
  - veicoli dei consorzi di bonifica;
  - veicoli dei gestori di energia elettrica, acqua, gas;
  - veicoli dei gestori dei servizi di trasporto pubblico su strada e ferrovia;
  - veicoli dei gestori dei servizi di telecomunicazione;
  - veicoli dei gestori dei servizi di soccorso stradale;
  - veicoli dei gestori dei servizi di trasporto e raccolta rifiuti del Comune di Venezia;
  - veicoli dei gestori delle fognature del Comune di Venezia;
  - veicoli dei gestori del verde pubblico del Comune di Venezia;
  - veicoli dei gestori della viabilità del Comune di Venezia;
  - i veicoli delle imprese appaltatrici di servizi pubblici, purché muniti a bordo di copia di lettera di incarico del gestore titolare della deroga;

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della Società ASM S.p.A., della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi della Direttiva Ministero dei Lavori Pubblici del 24/10/2000, pubblicata in G.U. n. 301 del 28/12/2000. A tal fine i segnali permanenti in contrasto vanno rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Mobilità-Settore Mobilità (fax 0415459490), alla Direzione Progettazione ed Esecuzione Lavori - Area Viabilità Terraferma, alla Direzione Polizia Municipale e alla Municipalità in relazione alle competenze sulla viabilità, tramite inoltro di verbale riportante la data e l'ora dell'installazione della segnaletica.



Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

Dell'avvenuta installazione e/o rimozione della segnaletica va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Mobilità e Trasporti - Settore Mobilità e al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora.

A carico dei trasgressori alle disposizioni della presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Nuovo codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Nuovo codice della strada.

Mestre, 8 febbraio 2012

IL DIRIGENTE

*Arch. Loris Sartori*